



COMUNE DI BELFIORE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. del

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Emilio Scarpari

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità**
- Art. 2 – Oggetto ed applicazione**
- Art. 3 – Definizioni**
- Art. 4 – Poteri del Sindaco**
- Art. 5 – Vigilanza**
- Art. 6 – Sistema sanzionatorio**

TITOLO II – SICUREZZA URBANA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE

Sezione I- Disposizioni generali sulla sicurezza urbana e incolumità pubblica

- Art. 7 – Comportamenti vietati**
- Art. 8 – Sanzioni accessorie**
- Art. 9 – Atti contrari al decoro e alla pubblica decenza**
- Art. 10 – Consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti/psicotrope**
- Art. 11 – Divieto di campeggi e accampamento**
- Art. 12 – Divieto di accattonaggio**
- Art. 13 – Sovraffollamento di locali abitativi**
- Art. 14 – Promozione dell'inclusione sociale**

Sezione II - Igiene ambientale e rifiuti

- Art. 15 – Rifiuti**
- Art. 16 – Abbandono ripetuto di rifiuti**
- Art. 17 – Vigilanza e controllo**
- Art. 18 – Ordinanze contingibili ed urgenti in materia ambientale**

Sezione III – Verde privato

- Art. 19 – Verde privato**

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 20 – Disposizioni generali**
- Art. 21 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone**
- Art. 22 – Rumori in luoghi di ritrovo**
- Art. 23 – Rumori in abitazioni e feste private**
- Art. 24 – Misurazioni e controllo delle attività rumorose**
- Art. 25 – Lavoro in orario notturno**
- Art. 26 – Impianti di allarme**

TITOLO IV – DETENZIONE E TUTELA DI ANIMALI

- Art. 27 – Disciplina generale per gli animali domestici**
- Art. 28 – Detenzione di cani**

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Autorizzazioni in atto

Art. 30 – Entrata in vigore ed abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con lo Statuto del Comune disciplina i comportamenti della cittadinanza per salvaguardare la civile convivenza, la sicurezza dei cittadini, la sicurezza urbana per una libera fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
- 2) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dello Stato, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

Art. 2 Oggetto ed applicazione

- 1) Il regolamento di polizia urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni normative generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e qualità dell'ambiente;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) rispetto della quiete pubblica e privata;
 - d) protezione, tutela e detenzione degli animali;
 - e) sicurezza negli abitati.
- 2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole circostanze contingenti, dall'Autorità comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 3) Quando, nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di polizia urbana.
- 4) Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 3 Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato "bene comune" in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato, ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b) i parchi, i giardini ed il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le aree verdi vincolate;
 - d) gli impianti e le strutture d'uso comune, collocate sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

- 2) Per “fruizione di beni comuni” si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni e preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
- 3) La fruizione dei beni comuni non necessita di preventiva concessione o autorizzazione.
- 4) Per “utilizzo di beni comuni” si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
- 5) L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Poteri del Sindaco

- 1) Il Sindaco, oltre a sovrintendere all'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Regolamento ed adottare tutti gli atti e provvedimenti previsti dalla vigente normativa per dare esecuzione a quanto nello stesso previsto, garantisce comunque l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
- 2) Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
- 3) A tal fine il Sindaco, indipendentemente dalle previsioni del Regolamento, adotta tutti i necessari provvedimenti per prevenire e contrastare:
 - a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
 - d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

Art. 5

Vigilanza

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti della Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a

funzionari delle AULSS, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

- 2) Gli agenti della Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6

Sistema sanzionatorio

- 1) Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000.
- 2) Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
- 3) L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L. 689/81 è il Responsabile Organizzativo a ciò delegato dal Sindaco.
- 4) I proventi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del regolamento, sono destinati al Comune di Belfiore.
- 5) Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25.00 ad Euro 500.00.
- 7) La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo di cui al comma 1, può stabilire, per singole violazioni, un importo della somma ammessa a titolo di pagamento in misura ridotta, diverso da quello derivante dall'applicazione delle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 8) Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Legge 15 luglio 2009 n. 94, la sanzione da irrogare in ogni caso di insozzamento delle aree pubbliche è di euro 500,00.

- 9) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 10) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- 11) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
- 12) Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 13) È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24.11.1981 n. 689 e del D.P.R. 29.07.1982 n. 571. Ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli Agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa

TITOLO II
SICUREZZA URBANA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE

Sezione I

Disposizioni generali sulla sicurezza urbana e incolumità pubblica

Art.7

Comportamenti vietati

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune su tutto il territorio comunale è fatto divieto, salvo che tale comportamento non costituisca reato o violazione amministrativa di disposizioni di legge, di:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare o imbrattare o insozzare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme vigenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili della pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, transenne mobili d'interdizione, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico o sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati ai pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere, appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e di portici, attività che possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé e per gli altri o procurare danni;
 - g) lanciare opuscoli, foglietti, volantini od altri oggetti nelle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico, nonché collocarli sui parabrezza dei veicoli, salvo specifica autorizzazione scritta del competente ufficio comunale;
 - h) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
 - i) sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - j) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - k) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - l) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- 2) A tutela dell'incolumità, dell'igiene e del decoro urbano è altresì vietato:

- a) ammassare ai lati di immobili o terreni, innanzi ad essi o nelle loro pertinenze, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) utilizzare terreni, balconi, terrazze come luogo di deposito di relitti, rifiuti, materiale o simili che possano recare molestia e/o danni a terzi ledendo i diritti altrui, salvo che in conseguenza a situazioni eccezionali e che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi e/o terrazze o nei vani aperti verso la pubblica via qualsiasi oggetto che non sia assicurato contro ogni pericolo di caduta.

Art. 8
Sanzioni accessorie

- 1) Le violazioni di cui al precedente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessione in pristino dei luoghi e/o la rimozione della fonte di pericolo o molestia.
- 2) Quando la circostanza lo esiga, ciò deve essere eseguito immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni successivi alla contestazione o alla notificazione del verbale, ed ultimarsi entro i successivi dieci giorni. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Art. 9
Atti contrari al decoro e alla pubblica decenza

- 1) Salvo che il fatto costituisca illecito penale è vietato su tutto il territorio comunale:
 - a) bivaccare e sistemare giacigli;
 - b) usare luoghi pubblici come siti di deiezioni;
 - c) circolare e/o sostare a torso nudo nelle zone urbane vicine a luoghi di culto, scuole, luoghi pubblici affollati o aree specificatamente identificate.

Art. 10
Consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti/psicotrope

- 1) È fatto divieto di consumare ogni genere di bevanda alcolica in luoghi pubblici o aperti al pubblico quali piazze, aree verdi, parchi e aree di sosta, fatta eccezione per i plateatici e le aree prospicienti ai pubblici esercizi autorizzati, durante gli orari di apertura e solamente per le bevande somministrate dai gestori.
- 2) Sono esentate dal divieto del comma 1, le manifestazioni culturali, sagre, fiere, durante lo svolgimento delle stesse e previa autorizzazione.
- 3) Il Sindaco con propria ordinanza, anche contingibile ed urgente, può vietare o assoggettare a determinati limiti e per aree del territorio o per tutto, la vendita di bevande alcoliche in presenza di situazioni che possono turbare la sicurezza urbana o della quiete pubblica in relazione al consumo di tali bevande.
- 4) È fatto divieto, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di uso e detenzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, frequentare luoghi pubblici o aperti al pubblico in stato di manifesta

alterazione dovuta al consumo di dette sostanze, è fatto inoltre divieto di consumare le stesse in luogo pubblico nonché in vista di scuole, luoghi di culto o in presenza di minori.

Art. 11

Divieto di campeggi e accampamento

- 1) Nell'intero territorio comunale è vietata la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, carri abitazione in genere e tende, salvo negli spazi appositamente destinati, qualora individuati, o a seguito di regolare autorizzazione all'occupazione degli spazi.
- 2) È fatto obbligo ai trasgressori di rimuovere senza ritardo, all'atto di intimazione degli organi preposti, tutti i veicoli e masserizie varie ed eventuali rifiuti prodotti.
- 3) In caso di mancata rimozione, il Sindaco, a tutela del decoro e della sicurezza pubblica e dell'igiene urbana emette apposita ordinanza contingibile ed urgente di sgombero con esecuzione coattiva in caso di inadempimento.

Art. 12

Divieto di accattonaggio

- 1) Salvo quanto previsto dal codice penale, in tutto il territorio comunale non sono consentiti l'accattonaggio molesto e la richiesta insistente di questua in qualunque forma attuata, anche con lo stazionamento permanente e periodico in determinati luoghi, anche con l'utilizzo di animali.
- 2) All'accertamento di detta violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa della confisca del denaro provento dell'attività illecita e delle attrezzature utilizzate.

Art. 13

Sovraffollamento di locali abitativi

- 1) È vietato il sovraffollamento (permanenza non occasionale) dei locali adibiti ad uso abitativo, come previsto dai parametri del D.M. della salute del 05.07.1975.
- 2) È vietato utilizzare ad uso abitativo anche temporaneo locali accessori alle abitazioni, locali privi di agibilità e abitazioni e immobili privi di norme igienico sanitarie.
- 3) Il Sindaco accertato il sovraffollamento e/o il venir meno di norme igienico sanitarie, può ordinare in via coattiva lo sgombero dell'immobile e delle persone che lo occupano fatto salvo l'applicazione di norme penali.
- 4) Dell'illecito rispondono in concorso chi ha la materiale disponibilità dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento su di esso.

Art. 14

Promozione dell'inclusione sociale

- 1) Il Comune favorisce, nell'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, la promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale delle persone in condizioni di manifesto disagio psico fisico, mediante specifici servizi di assistenza sociale,

anche con la stipula di protocolli di intervento tra Settore Servizi Sociali e il Corpo di Polizia Locale.

Sezione II

Igiene ambientale e rifiuti

Art.15

Rifiuti

- 1) Salvo quanto previsto dal Testo Unico Ambientale Dlgs 152/2006 a garanzia del decoro comunale e dell'igiene ambientale, è fatto divieto sul tutto il territorio comunale gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi, terreni.
- 2) È vietata la combustione all'aperto di qualsiasi rifiuto.
- 3) È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con spargimento di olio, colori o di qualsivoglia sostanza od oggetto, nonché imbrattare con scritte e disegni strade, piazze, parcheggi e pareti di edifici.
- 4) Chiunque violi il presente articolo è tenuto alla rimozione dei rifiuti e allo smaltimento degli stessi ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario dell'area o con i titolari dei diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali tale violazione è imputabile sia a titolo di dolo che di colpa in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio tra le parti ed i soggetti preposti al controllo.
- 5) Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie e fissa un termine perentorio entro cui procedere, decorso il quale il Comune procederà in sostituzione addebitando le spese per le operazioni svolte in sostituzione.
- 6) È fatto divieto nell'ambito della raccolta dei rifiuti urbani "porta a porta" di esporli negli orari non indicati e nelle modalità di conferimento diverse da quelle indicate.
- 7) È fatto obbligo di esporre i rifiuti urbani "porta a porta" nei punti di raccolta predefiniti.

Art. 16

Abbandono ripetuto di rifiuti

- 1) Nel caso in cui sulla stessa area privata o pubblica, siano stati accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti, il Comune può disporre la recinzione dell'area e il controllo mediante videosorveglianza.

- 2) In caso di area privata le spese di rimozione e di recinzione sono a carico del proprietario , in caso di inottemperanza procederà il Comune che poi attiverà il procedimento giudiziario per il recupero delle spese sostenute.

Art. 17

Vigilanza e controllo

- 1) Al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente Sezione possono procedere, oltre al personale della Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza ambientale e di polizia giudiziaria, gli operatori addetti al servizio di raccolta e/o preposti alla gestione del Centro comunale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.
- 2) Gli operatori addetti al servizio di raccolta, qualora riscontrino una violazione di legge o del presente Regolamento, redigono apposita relazione e la trasmettono prontamente alla Polizia Locale, che provvede agli atti conseguenti.
- 3) Il Comune, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza della privacy, potrà avvalersi di strumenti di videosorveglianza per effettuare attività di controllo in ordine al corretto conferimento dei rifiuti.

Art. 18

Ordinanze contingibili ed urgenti in materia ambientale

- 1) In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- 2) Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 200 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
- 3) Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Sezione III

Verde privato

Art. 19

Verde privato

- 1) In conformità con quanto previsto dal codice della strada in tutte le aree private situate in fregio od in prossimità di strade pubbliche o aperte al pubblico transito veicolare e/o pedonale, ovvero in adiacenza ai fossi irrigui e alle aree di interfaccia con i campi coltivati, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante manutenzione e regolazione di fronde e rami in modo tale da non creare pericolo, intralcio, danno e non pregiudicare la pulizia e il decoro dei luoghi.
- 2) I proprietari delle suddette aree devono provvedere anche allo sfalcio dell'erba e di erbe infestanti ed alla potatura di siepi, arbusti, cespugli e simili, lungo il confine stradale e lungo i cigli di proprietà.
- 3) Nelle aree di intersezione di cui all'art. 16 del codice della strada l'erba o le piante devono essere tenute ad un'altezza tale da non impedire la visibilità ai conducenti in transito.
- 4) È fatto obbligo ai proprietari di immobili, abitazioni, aree edificate, aree non edificate e terreni in genere di mantenere le essenze erbacee in modo decoroso e comunque non superiore a 25 cm. In ogni caso deve essere evitata la proliferazione di animali quali topi, serpenti ed insetti.

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 20

Disposizioni generali

- 1) Per l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico e quanto stabilito dal piano di zonizzazione comunale.
- 2) Quando vengono utilizzati strumenti meccanici questi non devono recare disturbo alla quiete privata e pubblica.
- 3) Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici o delle unità Locali Sanitarie, può vietare o limitare l'esercizio dell'arte, del mestiere, o dell'industria responsabile delle molestie.
- 4) Il Comune di Belfiore riconosce il diritto di dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

Art. 21

Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- 1) È fatto divieto, ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali a chiunque, con il proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, in rapporto al giorno e all'ora e al luogo ove il disturbo avvenga, secondo il normale apprezzamento.
- 2) Nella fascia oraria tra le 23.30 e le 7.30 è vietato qualsiasi rumore che possa arrecare disturbo.
- 3) L'utilizzo di macchine da giardino, ad esclusione di quelle utilizzate per la manutenzione delle aree pubbliche, è consentito:

Tra il 1 ottobre e il 30 aprile
- Da lunedì al venerdì tra le ore 8:00 e le 12:00 e tra le ore 14:30 e le 19:00
- Il sabato e la domenica tra le ore 9:00 e le 12:00 e tra le ore 15:00 e le 19:00

Tra il 1 maggio e il 30 settembre
- Da lunedì al venerdì tra le ore 8:00 e le 12:00 e tra le ore 15:30 e le 19:00
- Il sabato e la domenica tra le ore 9:00 e le 12:00 e tra le ore 16:00 e le 19:00
- 4) Nei cantieri edili l'uso di macchinari rumorosi e di ogni altra attrezzatura fonte di rumore è consentito:

Tra il 1 ottobre e il 30 aprile

- Da lunedì al venerdì tra le ore 8:00 e le 13:00 e tra le ore 14:00 e le 19:00

- Il sabato l'utilizzo è consentito solo dalle 8.00 alle 12.00.

Tra il 1 maggio e il 30 settembre

- Da lunedì al venerdì tra le ore 8:00 e le 12:30 e tra le ore 14:30 e le 19:00

- Il sabato l'utilizzo è consentito solo dalle 8.00 alle 12.00.

Art. 22

Rumori in luoghi di ritrovo

- 1) I gestori di locali, esercizi pubblici (bar, trattorie, ristoranti ecc...) e di luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare e scoraggiare comportamenti che causano schiamazzi e rumori. La propagazione con strumenti musicali, stereo o similari non deve recare disturbo alcuno e deve comunque cessare dalle ore 23.30 alle 7.30 all'interno dei locali e dalle 23.00 alle 8.00 sul suolo pubblico ovvero su plateatici privati all'esterno, salva specifica autorizzazione.
- 2) Il Sindaco, con apposita ordinanza può comunque vietare l'utilizzo di emissioni sonore che comportano particolare disturbo alla quiete pubblico e il disturbo alle persone.

Art. 23

Rumori in abitazioni e feste private

- 1) Nelle abitazioni è vietato produrre rumori di qualsiasi genere o natura che possano recare disturbo ai vicini.
- 2) Le riproduzioni di rumori con televisori, stereo, devono avere un volume adeguato e moderato, senza propagarsi all'esterno, e non devono provocare disturbo al sonno ed al riposo delle persone, facendo particolare attenzione dalle ore 22.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 c.p., chi organizza feste private deve evitare di recare disturbo alla quiete pubblica e privata. Qualora venga effettuata diffusione sonora il volume della stessa dovrà essere tale da circoscrivere la percezione solo ai partecipanti ed in ogni caso dovrà cessare alle ore 23:30.

Art. 24

Misurazioni e controllo delle attività rumorose

- 1) Per le funzioni tecniche di controllo sulle emissioni sonore il Comune si avvarrà di Arpav, mentre per il controllo degli orari e delle prescrizioni non tecniche, della Polizia Locale e delle Forze di Polizia Statali.

Art.25

Lavoro in orario notturno

- 1) Salvo quanto previsto da norme di rango superiore, in tutto il territorio comunale, non possono essere esercitate anche temporaneamente attività lavorative che siano fonti anche potenziali, di inquinamento acustico dalle ore 21.00 alle ore 07.30.

- 2) Le attività lavorative in deroga a quanto previsto dal precedente comma, sono subordinate al rilascio del nulla osta dei competenti uffici tecnici e sanitari.
- 3) Le attività anche se temporanee possono essere vietate per un arco di tempo più ampio con provvedimento del Sindaco in base alle caratteristiche dell'ambiente, dell'attività e del luogo.

Art. 26

Impianti di allarme

- 1) Fermo quanto previsto dal codice della strada, i proprietari dei veicoli con dispositivi acustici di allarme installati, devono tarare lo stesso affinché non vengano superati i limiti della normativa vigente; il suono non può comunque superare i tre minuti di durata complessiva, ancorché sia intermittente.
- 2) Quanto previsto nel comma 1, deve essere applicato anche in caso di allarmi installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti. In ogni caso la durata del segnale non può superare i cinque minuti.

TITOLO IV DETTENZIONE E TUTELA DI ANIMALI

Art. 27

Disciplina generale per gli animali domestici

- 1) Il proprietario o detentore di qualsiasi animale domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale provvedendo alle cure del caso fornendo sempre acqua e cibo agli stessi e tenendo conto delle loro esigenze.
- 2) Il proprietario o detentore dell'animale è responsabile del controllo dello stesso e della sua conduzione e risponde penalmente e/o civilmente dei danni arrecati dagli stessi sia a persone che a cose.
- 3) Il detentore anche a titolo temporaneo risponde come se fosse il proprietario.
- 4) Le norme regolamentari si applicano in tutto il territorio comunale anche nelle aree private per le parti specificatamente riferite.

Art. 28

Detenzione di cani

- 1) Chi detiene un cane oltre alle norme contenute nel precedente articolo deve inoltre:
 - a) affidare lo stesso a persone in grado di poterlo gestire;
 - b) tenere il cane sempre al guinzaglio, anche se di taglia piccola, e avere al seguito idonea museruola da applicare all'animale in caso di pericolo o di richiesta delle autorità competenti, sono esentati da tale obbligo i cani da pastore durante la guardia di greggi o mandrie, i cani da caccia durante tale attività, i cani delle forze di polizia e quelle delle organizzazioni di soccorso quando vengono utilizzati per tale servizio.
- 2) È fatto obbligo ai proprietari e/o detentori dei cani di raccogliere le deiezioni degli stessi smaltendole nei contenitori appositi. Pertanto è obbligatorio avere al seguito idoneo materiale per la raccolta (paletta o sacchetti in plastica). Tale materiale deve essere esibito a richiesta degli agenti/ufficiali addetti al controllo.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Autorizzazioni in atto

- 1) Le autorizzazioni e/o concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi da quanto in esso stabilito.

Art. 30

Entrata in vigore ed abrogazioni

- 1) Il Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ed abroga tutte le disposizioni, ordinanze ed atti comunali incompatibili od in contrasto con il nuovo dettato regolamentare.